

ANNA PAPA

## LA DISCIPLINA DELLA LIBERTÀ DI STAMPA ALLA PROVA DELLE NUOVE TECNOLOGIE

**SOMMARIO:** 1. Manifestazione del pensiero e libertà di informazione. — 2. La stampa *on line* tra esigenze di individuazione delle forme di giornalismo professionale e garanzia della libertà di manifestazione del pensiero individuale. — 3. La stampa *on line* nel dettato legislativo. — 4. La stampa *on line* nella giurisprudenza. — 5. Considerazioni conclusive.

### 1. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E LIBERTÀ DI INFORMAZIONE.

La manifestazione del pensiero, nelle sue molteplici forme espressive e di diffusione, svolge da sempre, come è noto, un ruolo importante nelle società democratiche in quanto volta a sollecitare ed alimentare momenti di esteriorizzazione della personalità ma soprattutto di confronto tra i componenti di una comunità. A salvaguardia di tale libertà sono stati nel tempo evidenziati e formalizzati — nelle costituzioni democratiche, nelle convenzioni internazionali, nella Carta dei diritti dell'Unione europea — alcuni principi essenziali, quali il riconoscimento del diritto di ogni individuo di poter diffondere le proprie opinioni e la propria creatività con la parola o con altre forme espressive (fotografia, pittura, scultura, etc.) senza interferenze o limitazioni da parte dei pubblici poteri e la legittimità dei soli limiti costituzionalmente previsti in forma diretta o comunque ricavabili dall'esigenza di tutelare diritti altrui parimenti importanti<sup>1</sup>.

Gli ordinamenti democratici riconoscono nel contempo l'importanza del pluralismo dei mezzi di diffusione del pensiero, pur nella consapevolezza che difficoltà tecniche e onerosità dell'attività di impresa sono alla base di un evidente — e sino ad oggi difficil-

<sup>1</sup> Il riferimento è alla tutela della dignità e alla onorabilità di un individuo. Come è noto, particolarmente problematico si presenta il bilanciamento della libertà di espressione con i cd. «beni costituzionalmente rilevanti», e la dottrina italiana esprime sostanzialmente una posizione cri-

tica sull'interpretazione ampia che degli stessi ha dato la giurisprudenza, soprattutto costituzionale. Sul punto cfr. A. PACE-M. MANETTI, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Bologna-Roma, Zanichelli Editore-Il Foro Italiano, 2006, p. 183.

mente colmabile — sbilanciamento tra la platea (ampia) dei lettori/ascoltatori e il numero (ristretto) dei comunicatori di massa, in grado di accedere ai due mezzi di informazione/comunicazione — la stampa e la televisione — maggiormente idonei ad influenzare la formazione dell'opinione pubblica. Per questo motivo — almeno in Italia — si è giunti all'individuazione, da parte del Giudice delle leggi e della dottrina, di una specifica situazione giuridica soggettiva costituzionalmente tutelata, il diritto ad essere informati, in ragione della quale sono state introdotte regole a garanzia del pluralismo dei contenuti espressi dai mass-media, con particolare riferimento alla proprietà dei mezzi di informazione ed al corretto svolgimento dei dibattiti, soprattutto politici (cd. pluralismo interno).

In tale scenario, peraltro non privo di elementi problematici legati alla difficoltà di regolare e garantire il pluralismo esterno, si è inserito nell'ultimo decennio un nuovo *mass media*, rappresentato dai numerosissimi siti Internet che si propongono di offrire ai propri lettori/ascoltatori notizie e opinioni su questioni ritenute di pubblico interesse<sup>2</sup>. Si tratta di un fenomeno in crescente espansione, che sta profondamente modificando gli spazi e il modo di intendere l'informazione professionale in Italia e che nel contempo si presenta molto diversificato al suo interno, comprendendo infatti i siti *on line* di testate giornalistiche già registrate nella loro versione cartacea o televisiva, testate giornalistiche esclusivamente *on line*, *blog* di informazione rientranti nel fenomeno del giornalismo partecipativo<sup>3</sup>, pagine di *social network* dedicate all'approfondimento di notizie e opinioni specifiche.

<sup>2</sup> Su questi aspetti sia consentito il rinvio a A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, Giappichelli, 2009.

<sup>3</sup> Come è noto, il giornalismo partecipativo è nato negli Stati Uniti negli anni '90 e si è progressivamente affermato in tutti quei Paesi nei quali sviluppo della Rete e democrazia procedono parallelamente. I gestori di questi siti di informazione sono talvolta giornalisti della carta stampata, della televisione e della radio che scelgono anche questa forma di dialogo con i lettori — con i quali il *blog* consente una forte interazione —, talaltra si tratta di soggetti comunque già noti attraverso il mezzo televisivo ma che optano in modo esclusivo per questa nuova forma di comunicazione. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si tratta di persone abitualmente dedite ad altre attività che, consapevoli delle potenzialità della Rete, decidono di usarla come mezzo per raccogliere, raccontare, analiz-

zare e diffondere notizie ed informazioni che ritengono possano essere utili alla comunità e che — sempre ad avviso del *logger* — non trovano adeguato spazio, o non ne trovano affatto, nei media tradizionali. I *blog* « partecipativi » si pongono in posizione autonoma rispetto ai *mass media* tradizionali, sebbene esista ormai una sorta di osmosi tra i due ambiti. È frequente infatti che giornalisti professionisti prendano spunto, per la loro attività, da notizie diffuse dai *blog*. Sul versante opposto, può dirsi che molte delle informazioni che vengono approfondite e discusse in questi siti sono tratte proprio dall'informazione tradizionale. Prevale, tuttavia, la vocazione dei *logger* a dare rilevanza a fatti e commenti altrimenti difficilmente diffondibili ad una platea numerosa. Anche per questo motivo viene sottolineato che « i *blog* sono divenuti una forma supplementare di giornalismo ». Cfr. J. BALKIN, *Come cambiano i diritti. La libertà di espressione nell'era digitale*, in V. COLOMBA, *I diritti nell'era digi-*

Da qui la necessità, in un contesto quale quello italiano, nel quale la « stampa » presenta caratteri definiti dal legislatore e dai codici deontologici, di verificare se l'attuale dettato normativo sia ancora in grado di fotografare e regolamentare la libertà di informazione in Italia o se al contrario sia necessario un ripensamento complessivo della legislazione in materia.

## 2. LA STAMPA ON LINE TRA ESIGENZE DI INDIVIDUAZIONE DELLE FORME DI GIORNALISMO PROFESSIONALE E GARANZIA DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO INDIVIDUALE.

Il riconoscimento costituzionale, contenuto nell'art. 21 Cost., e la decisione dell'Assemblea Costituente di approvare la legge di disciplina (L. 8 febbraio 1948, n. 47) prima delle elezioni politiche del 1948 testimoniano la rilevanza riconosciuta in un ordinamento costituzionale al ruolo svolto dalla stampa, e più in generale dall'informazione giornalistica, nella ricostruzione dei fatti di pubblico interesse e nella formazione ed influenza dell'opinione pubblica<sup>4</sup>.

La nozione di « stampa » (quotidiana e periodica) ha conosciuto, nell'esperienza repubblicana, una evoluzione normativa e giurisprudenziale resa necessaria dal progressivo ampliamento delle forme di « giornale » suscettibili di rientrare nella nozione.

Nella definizione datane dal legislatore del 1948, essa aveva ed in buona parte ancora ha, almeno stando alla più recente giurisprudenza, una connotazione « cartacea », come dimostra l'art. 1 della legge n. 47/1948 laddove stabilisce che « sono considerate stampe e stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici e fisico-chimici, in qualunque modo destinate alla pubblicazione ». Al riguardo appare importante sottolineare che in quegli anni si era

*tale*, Reggio Emilia, Diabasis, 2004. La linea di demarcazione tra stampa *on line* e *blog* di informazione si presenta talvolta di difficile determinazione. In alcuni Paesi non vi è bisogno di tracciarla, dal momento che non è prevista alcuna disciplina né per l'una fattispecie né per l'altra; in altri Stati, invece, come l'Italia, la mancanza di criteri per individuare quali forme non convenzionali di informazione in Rete presentino i caratteri dell'informazione professionale rischia di creare una disparità di trattamento tra fattispecie apparentemente diverse ma di fatto accomunate dalla medesima finalità.

<sup>4</sup> L. 8 febbraio 1948 n. 47 (*Disposizione sulla stampa*). Nella legge, in linea con il riconoscimento della peculiarità dell'infor-

mazione « a mezzo stampa » rispetto alle altre forme di manifestazione del pensiero, sono previsti alcuni obblighi, diritti ed oneri connessi all'esercizio di tale attività. In particolare è stato sancito l'obbligo di iscrizione di ogni testata nell'apposito registro della stampa, l'individuazione di un direttore responsabile, l'indicazione su ogni pubblicazione del luogo e della data di stampa, dello stampatore, del proprietario. Vengono inoltre disciplinati l'esercizio del diritto di rettifica, la responsabilità civile solidale tra direttore, proprietario, editore ed autore per ogni reato consumato con il mezzo della stampa, il diritto della persona offesa ad un'adeguata riparazione per l'ipotesi di diffamazione ed una serie di aggravanti della pena per la medesima ipotesi.

già affermato l'uso della radio come strumento di diffusione delle informazioni ma il legislatore non ritenne opportuno prendere in considerazione la possibilità che l'attività di informazione professionale potesse essere posta in essere attraverso questo mezzo, peraltro a quel tempo gestito in regime di monopolio da parte dello Stato. Tale impostazione ha fatto sì che la prima tappa del processo normativo di ampliamento della nozione di stampa quotidiana si sia avuta solo con la legge di riforma della RAI del 1975 e abbia trovato poi ampliamento (a favore delle televisioni private) con la Legge Mammì del 1990<sup>5</sup>. Quest'ultima ha definitivamente riconosciuto la qualificazione di « giornale » ai programmi di informazione professionale diffusi dal mezzo radio-televisivo, consentendo così il superamento del requisito « fisico », previsto dalla legge del 1948, a vantaggio dell'attribuzione, per l'identificazione delle testate giornalistiche, di un valore centrale alla *finalità informativa* dell'attività svolta<sup>6</sup>. È infatti il perseguimento di tale scopo a distinguere, da ogni altra azione di informazione e intrattenimento, l'attività giornalistica di tipo professionale, che deve presentare il carattere della attendibilità, pertinenza, continenza e, con particolare riferimento al servizio pubblico radio-televisivo, imparzialità.

Questo passaggio concettuale è stato poi confermato dal legislatore nazionale nella L. 7 marzo 2001, n. 62 (*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali*), che ha introdotto la nozione di « prodotto editoriale », inteso come bene « realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici ».

Il dettato di questa disposizione ha immediatamente fatto emergere la questione della sua conciliabilità con il disposto della legge del 1948. In particolare ci si è chiesti se la definizione introdotta con la legge del 2001 fosse « sostitutiva » di quella contenuta nella legge sulla stampa, con il passaggio dal concetto di prodotto edito-

<sup>5</sup> L. 14 aprile 1975, n. 104 (*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*) e L. 6 agosto 1990, n. 223 (*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*).

<sup>6</sup> L'art. 10 della L. 6 agosto 1990, n. 223 introduce sia il principio della registrazione delle testate giornalistiche televisive e radiofoniche, sia l'attribuzione ai direttori di tali testate della qualificazione di direttore responsabile, ai sensi della L. 47/1948. L'articolo disciplina anche l'obbligo di rettifica, prevedendo l'obbligo-

rietà della stessa — da trasmettere negli stessi orari e con la stessa rilevanza della notizia originaria — fatta salva la possibilità per il direttore del telegiornale di ricorrere avverso questo obbligo all'allora Garante per l'Editoria. La disposizione è stata trasfusa senza modificazioni nel Testo Unico della radiotelevisione (D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177) con l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del compito di valutare l'eventuale opposizione alla trasmissione della rettifica (art. 32).

riale a quello di stampato, o meramente « integrativa », tale quindi da determinare la coesistenza delle due nozioni, consentendo così l'estensione della disciplina della stampa anche alla « diffusione di informazioni con mezzi elettronici ».

La giurisprudenza scaturita dall'applicazione della L. 62/2001 si è prevalentemente, ma non uniformemente, orientata ad attribuire a quest'ultima una funzione integrativa dell'art. 1 della legge sulla stampa, affiancando quindi alla nozione di stampato quella di prodotto editoriale. Da qui il passaggio concettuale successivo, con l'estensione della disciplina sulla stampa quotidiana e periodica anche ai prodotti *realizzati* su supporti informatici e *destinati* alla diffusione con finalità di informazione.

Tale interpretazione ha consentito e consente di riconoscere la qualificazione di « giornale » a tutti quei siti che chiedono la registrazione della testata al Tribunale competente per territorio ed in effetti dall'entrata in vigore della legge può annotarsi un orientamento giurisprudenziale costante nell'attribuzione della qualifica di giornale *on line* a quei siti che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti richiesti dalla legge del 1948<sup>7</sup>. Requisiti che, giova ricordarlo, si sostanziano nella indicazione del luogo e della data della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore, del nome dell'editore (e/o del proprietario), del direttore responsabile

<sup>7</sup> Prima dell'approvazione della L. 62/2001 la giurisprudenza si era pronunciata in modo disomogeneo sulle richieste di registrazione di giornali *on line*. Un primo orientamento, che ha trovato affermazione alla fine degli anni '90 (Tribunale di Napoli, decreto del 18 marzo 1997, in *Foro It.*, I, 1997), riteneva possibile la registrazione di una testata telematica solo a condizione che il giornale venisse stampato anche su supporto cartaceo. Veniva pertanto affermato anche per i giornali telematici un principio già consolidato per la stampa tradizionale, ossia la necessaria presenza dei requisiti fisici e finalistici previsti dalla legge sulla stampa. Un successivo orientamento ha poi separato i due mezzi di informazione, stampa e sito *web*, riconoscendo ad entrambi la qualificazione di mezzo di informazione (Tribunale di Roma, ordinanza 6 novembre 1997, in questa *Rivista*, 1998, p. 75 con commento di V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica della legge sulla stampa: note critiche*, *ivi*, p. 15), sottolineando che « un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione in quanto possiede sia il requisito ontologico sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica diversa dalla stampa ». Le due tesi hanno trovato

pressoché pari accoglimento nelle decisioni di altri Tribunali, confermando quanto sollecitato dalla dottrina circa la necessità di un intervento del legislatore. Da qui l'approvazione della già citata L. 62/2001, che tuttavia non ha dato soluzione a molte delle problematiche che sia la giurisprudenza sia la dottrina avevano evidenziato. Si è reso così necessario un successivo intervento normativo, con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, art. 7, comma 3, che ha precisato che la registrazione della testata telematica sia obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 62/2001. Come è stato sottolineato, questo intervento normativo ha notevolmente ridimensionato l'orientamento che vede la registrazione delle testate telematiche come un obbligo. Non sono tuttavia mancate successivamente pronunce in tal senso. Per un'analisi del dibattito in dottrina fino all'approvazione dei due atti normativi citati cfr. R. SCIANDONE, *Profili del regime giuridico applicabile alle testate telematiche*, in *Giust. Civ.*, 2004, pp. 209 ss.; per gli aspetti più generali cfr. S. SICA-V. ZENO-ZENCOVICH, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'Internet*, in questa *Rivista*, 2010, p. 377.

e del vice-direttore e nel deposito dell'iscrizione di questi ultimi all'Albo dei giornalisti e di copia dell'atto di costituzione del giornale<sup>8</sup>.

Come appare evidente alcuni di questi elementi si presentano di non agevole definizione, in considerazione del fatto che inequivocabilmente la L. 47/1948 utilizza per l'individuazione del « giornale » uno specifico requisito fisico, dato dallo stampato e dal processo volto a produrlo<sup>9</sup>; tuttavia i giudici chiamati a valutare le richieste di registrazione di testate telematiche hanno individuato quale *ratio* della L. 62/2001 la prevalenza, su qualsiasi altro requisito (fisico), della « finalità di informazione » posta dal gestore del sito alla base della sua pubblicazione e hanno conseguentemente iscritto tali siti nel Registro dei giornali.

Il diritto ad ottenere l'iscrizione di una testata giornalistica telematica nel registro dei giornali periodici può dirsi quindi ormai acquisito, anche se non sono venuti meno alcuni aspetti problematici conseguenti alla parzialità dell'intervento legislativo, come evidenziato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il sito Internet non è assolutamente assimilabile ad uno stampato con la conseguenza che « nel concetto di stampa non può essere ricompresa l'informazione *on line* ». Nell'argomentare la propria affermazione la Suprema Corte ha sottolineato come anche con riferimento alla televisione si sia posto in passato l'analogo problema della non comparabilità dei due mezzi che è stato espressamente risolto dal legislatore, con le due leggi prima citate. Per il *web* invece la materia non è allo stato attuale espressamente disciplinata, con conseguente decisione della Suprema Corte, sulla quale ci si soffermerà *infra*, di annullare senza rinvio — perché « il fatto non è previsto dalla legge come reato »<sup>10</sup> — la sentenza che aveva condannato per « omesso controllo » il direttore di un giornale *on line* registrato.

<sup>8</sup> Appare comunque necessario sottolineare che ad oggi si registrano decisioni giurisprudenziali di orientamento diverso, per le quali nel caso di mancata registrazione dell'edizione *on line* di un quotidiano nazionale la stessa non possa ritenersi assoggettata alle medesime norme che valgono per l'edizione cartacea, in particolare con riferimento alla responsabilità del direttore. Sul punto si rinvia alla nota 26.

<sup>9</sup> In particolare con riferimento a quest'ultimo aspetto è stato sottolineato che il « materiale prodotto in Internet (testi, suoni, immagini) non viene "riprodotto", ma semplicemente allocato in un unico *server* al quale ogni utente può collegarsi al fine di prenderne visione o, al limite, di scari-

carlo; e se in quest'ultima ipotesi si verifica una qualche forma di riproduzione (...) è evidente che la riproduzione che in tal modo si realizza innanzitutto è meramente eventuale e soprattutto non è imputabile al soggetto che ha "pubblicato" il materiale ». Così M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e dell'informazione giornalistica e informazione in Rete*, in M. CUNIBERTI (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 216. Sul punto cfr., tra gli altri, V. ZENNO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, cit., pp. 15 ss.

<sup>10</sup> Cfr. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35511 del 2010, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

### 3. LA STAMPA ON LINE NEL DETTATO LEGISLATIVO.

L'assenza in Italia di una regolamentazione della stampa *on line* appare sempre più evidente in considerazione della crescente presenza in Rete di testate giornalistiche e, del pari, dell'accesso a questi siti da parte degli utenti, anche grazie alle forme di comunicazione bidirezionale (*forum*, sondaggi, etc.) che essi stabiliscono con i lettori. In alcuni casi si tratta di versioni *on line* di quotidiani cartacei, dei quali talvolta rappresentano solo la riproduzione digitale (una sorta di scannerizzazione dell'impaginato) e dai quali talaltra si discostano anche sensibilmente sia per quanto riguarda la veste grafica sia per la scelta dei contenuti, pur conservandone il nome, la linea editoriale e talvolta il direttore responsabile. Vi sono poi i giornali esclusivamente telematici, editi in forma quotidiana o comunque « periodica », che presentano talora un ambito informativo nazionale ma che sovente forniscono una informazione fortemente legata ad un territorio ristretto.

L'ingresso della telematica nell'attività giornalistica risale agli anni '70 (determinando cambiamenti significativi nella struttura delle redazioni) ma è solo dalla fine degli anni '90 che il suo utilizzo assume rilevanza esterna con le prime esperienze di editoria *on line* e l'affermarsi del già citato *citizen journalism*, anche grazie all'uso di siti di facile utilizzo e gestione, come i *blog*<sup>11</sup>.

L'importanza e la diffusione di questo nuovo media sono stati, come già sottolineato, percepiti anche dal legislatore che con la citata L. 62/2001 ha riconosciuto il diritto, di chiunque voglia accreditare il proprio sito di informazione della qualificazione di « giornale », di ottenerne la registrazione, marcando così la differenza con altre forme di espressione *on line*.

Questa legge, anche in considerazione della puntualizzazione della sua *ratio*, contenuta nel già citato D.Lgs. 70/2003, non ha tuttavia normato l'intero settore ma si è limitata ad assoggettare alla disciplina sulla stampa, contenuta nella L. 47/1948, le testate telematiche interessate ad avvalersi delle provvidenze previste per l'editoria<sup>12</sup>. In altri termini il legislatore ha disciplinato l'informazione *on line* ponendosi solo nell'ottica dell'incentivazione dell'attività di impresa ad essa riconducibile e non anche in quella della estensione a questo settore dei principi che sono alla base della libertà di stampa in Italia. Se ne ricava che il gestore di un sito di

<sup>11</sup> Su tale evoluzione cfr. M. PRATELLESI, *New Journalism*, Milano, Mondadori, 2008, p. 113.

<sup>12</sup> Come già sottolineato, l'art. 7, 3 comma del D.Lgs. 70/2003 (*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il com-*

*mercio elettronico, nel mercato interno*) prevede infatti espressamente che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 62/2001.

informazione giornalistica può decidere di non registrarlo, qualora non lo ritenga opportuno, anche quando la finalità perseguita sia quella di informare quotidianamente (o comunque con periodicità) i lettori su fatti, persone e opinioni di pubblico interesse.

Si tratta di una scelta — certamente innovativa per un ordinamento giuridico quale quello italiano che da sempre assoggetta la stampa ad una specifica disciplina — che trova conforto in quella parte della dottrina che sottolinea la necessità di non professionalizzare forzatamente l'attività di informazione in Rete, al fine di garantire la grande circolazione delle idee e delle notizie che Internet consente. Essa, tuttavia, evidenzia — da qui il giudizio critico — la rinuncia del legislatore a porre in essere un collegamento tra la legge sulla stampa del 1948 e la disciplina dei siti di informazione *on line*. Infatti, anche solo fermandosi al dato testuale del D.Lgs. 70/2003 appare evidente che il legislatore delegato è consapevole che oggetto della disciplina sono « le testate editoriali telematiche » ma per esse pone una deroga rispetto alla disciplina generale, stabilendo, come appena ricordato, che la registrazione del sito nel Registro dei giornali e dei periodici si effettua solo se l'editore decide di ottenere una provvidenza pubblica, accentuando così l'elemento imprenditoriale rispetto all'esigenza collettiva di rendere pubblici alcuni elementi identificativi del giornale, in primo luogo proprietario, editore e fonti di finanziamento.

#### 4. LA STAMPA ●N LINE NELLA GIURISPRUDENZA.

Come sottolineato, il dettato legislativo risultante dal combinato disposto della L. 62/2001 e del D.Lgs. 70/2003 lascia certamente insoluta la questione di quale sia lo *status* giuridico dei siti Internet che, pur svolgendo attività di informazione quotidiana e periodica, hanno scelto di non iscriversi nel Registro dei giornali e dei periodici.

Coloro che interpretano l'assenza di una disposizione al riguardo come una precisa scelta del legislatore riconducono l'attività svolta dai gestori di questi siti nell'ambito della generale libertà di manifestazione del pensiero, marcando così la distanza con i giornali a stampa per i quali l'assenza della registrazione configura sempre il reato di stampa clandestina.

La giurisprudenza di merito, invece, manifesta in prevalenza un orientamento diverso, volto a considerare la mancanza di una disposizione *ad hoc* più come una lacuna che come una scelta del legislatore, con la conseguente ricerca (peraltro con risultati non univoci) caso per caso (*rectius* sito per sito) dei requisiti che la legge del 1948 richiede per l'accreditamento di un giornale a stampa.

Non si tratta peraltro di un compito del tutto nuovo dal momento che anche in passato, in carenza di una definizione legisla-

tiva di « attività giornalistica », è stato compito proprio della giurisprudenza fissarne i requisiti e le caratteristiche principali, caratterizzandola come processo tipicamente (anche se non esclusivamente) volto alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, con la conseguenza che il giornalista si pone come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di essa attraverso un messaggio che può essere scritto, verbale, fotografico o visivo<sup>13</sup>. In altri termini, indipendentemente dal mezzo, « compito principale del lavoro giornalistico resta sempre la *selezione* delle informazioni, la *gerarchizzazione* delle priorità e la *presentazione* delle notizie scegliendo fra le varie ipotesi narrative »<sup>14</sup>.

Le caratteristiche ora citate, « pensate » per la carta stampata e poi estese anche alla radiotelevisione, sono presenti anche in siti *web* di informazione, strutturati in modo vario (*blog*, *forum*, siti tradizionali) con la conseguente necessità di indagare quando ci si trovi di fronte ad un « giornale in senso proprio », prestando nel contempo attenzione a non compromettere quel difficile equilibrio, tra libertà di manifestazione del pensiero, diritto di cronaca e diritti della personalità, faticosamente costruito in oltre quarant'anni di dottrina e di giurisprudenza costituzionale.

Ne deriva la complessità dell'attività di ricognizione svolta dalla giurisprudenza e ben sintetizzata nella considerazione, espressa dalla Suprema Corte, in base alla quale il diritto deve adeguarsi alle nuove tecnologie, « *ma da questo assunto non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi* »<sup>15</sup>.

Da qui la necessità di contemperare elementi strutturali — propri solo della carta stampata alla quale espressamente si riferisce

<sup>13</sup> Cfr., tra le altre pronunce, Corte di Cassazione, sentenze. n. 6574 del 1981, n. 454 del 1990 e n. 1827 del 1995, consultabili su [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

<sup>14</sup> Cfr. M. PRATELLESI, *New Journalism*, cit., p. 112.

<sup>15</sup> Cfr. Corte di Cassazione, III Sez. Penale, sentenza 11 dicembre 2008, n. 10535, in *Guida al diritto*, 2009, 14, 66, sulla quale ci si soffermerà nella nota 20. La Suprema Corte ha affermato che, pur nella necessità di interpretare il dettato costituzionale in senso evolutivo per adeguarlo alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero, occorre valutare caso per

caso la riconducibilità del singolo sito alla tutela costituzionale prevista per la stampa, in assenza di una legge specifica. Tuttavia, come da più parti sottolineato, in un ambito costituzionalmente e democraticamente rilevante — qual è quello della libertà di stampa — è comunque necessario individuare e formalizzare quei principi fondamentali che sono indispensabili al corretto bilanciamento delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte. Sul punto cfr. P. BILANCIA, *La complessa tutela dei diritti nella Rete*, in A. PAPA (a cura di), *Comunicazione e nuove tecnologie. New media e tutela dei diritti*, Roma, Aracne, 2011, pp. 32 ss.

la legge del 1948<sup>16</sup> — con la finalizzazione dell'attività giornalistica che la L. 62/2001 riconosce anche ai siti Internet che svolgono attività di informazione, al fine di individuare i « caratteri » di tale attività qualora svolta *on line*, di definire le ipotesi in cui si possa riconoscere la responsabilità del direttore del giornale/gestore del sito e in cui sia necessario applicare l'aggravante del « mezzo stampa ». Del pari occorre indagare i casi in cui sia lecito procedere al sequestro/oscuramento di un sito per violazione della legge sulla stampa.

La giurisprudenza, con una attività ricognitiva basata prevalentemente sull'applicazione del principio di analogia, ha individuato alcuni elementi caratterizzanti, quali la periodicità regolare, in quanto indicativa della volontà di porre in essere un'attività di informazione continuativa<sup>17</sup>, il titolo identificativo (testata) e l'og-

<sup>16</sup> Con riferimento a questi aspetti si può fare riferimento all'obbligo, previsto dalla legge sulla stampa, di indicare sullo stampato « il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore. Da questo primo elemento emerge immediatamente un primo dato problematico, rappresentato dalla necessità di stabilire se la presenza di uno stampatore sia un elemento fisiologicamente non applicabile alla stampa *on line* o se, dovendo comunque individuare un responsabile della pubblicazione nei suoi aspetti strutturali, possa riconoscersi all'internet provider l'assunzione di tale ruolo. Al riguardo può dirsi che in capo allo stampatore grava una responsabilità penale sussidiaria (di quella previste per l'editore e l'autore) in base a quanto previsto dall'art. 5-*bis* c.p., al quale non è comunque collegata alcuna responsabilità civile, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che ha evidenziato come non possa « essere ascritta alcuna responsabilità civile allo stampatore di un'opera in ipotesi lesiva degli altrui diritti della personalità alla luce degli artt. 57 e 57-*bis* c.p., che incriminano lo stampatore per reati commessi a mezzo stampa solo quando siano ignoti o non imputabili l'autore o l'editore dello scritto e dell'art. 8 della L. 47/1948, che non contempla lo stampatore tra i soggetti responsabili per una pubblicazione illecita ». Così Corte di Appello di Milano, sentenza 24 novembre 1989 in questa *Rivista*, 1990, p. 487. Sul punto cfr. B. CUNEGATTI, *Editoria on line*, in G. CASSANO-I.P. CIMINO (a cura di), *Diritto dell'Internet*, Padova, Cedam, 2009, p. 309. Del pari appare problematico stabilire quale sia il « luogo » in cui si « stampa » il giornale *on line* qualora la sede legale dello stesso sia diversa da quella in cui si trova il ser-

ver. Come sottolineato da M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e dell'informazione giornalistica e informazione in Rete*, cit., p. 219, con riferimento al luogo il legislatore non chiarisce se per luogo deve intendersi quello in cui è presente il server su cui i dati sono archiviati, quello in cui si trova il soggetto che provvede all'archiviazione, il domicilio del provider o altro.

<sup>17</sup> Secondo M. CAMMARATA, *Giornali on line: quando occorre la registrazione*, in *Interlex*, 15 dicembre 2006, la periodicità è il solo elemento di differenziazione tra l'informazione professionale e il resto dei contenuti presenti in Rete. La periodicità viene peraltro intesa in senso lato dalla giurisprudenza che la riferisce non alla regolarità della cadenza della pubblicazione, quanto piuttosto al fatto che la pubblicazione si ripeta nel tempo, non necessariamente ad intervalli regolari. Secondo M. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e dell'informazione giornalistica e informazione in Rete*, cit., p. 220, si tratta comunque di un elemento caratterizzante di difficile individuazione dal momento che le pubblicazioni *on line* sono per lo più soggette ad un aggiornamento continuo, in tempo reale, che non consentono di stabilire quale debba essere la cadenza minima richiesta perché la pubblicazione stessa possa essere definita periodica. Come appare allora evidente, l'esigenza di procedere ad una interpretazione estensiva ed adeguatrice di un dettato normativo scritto per uno specifico mezzo di comunicazione ha come conseguenza lo svolgimento di una attività — quella della individuazione della periodicità minima necessaria perché un sito possa essere qualificato come giornale — che non apporta alcun contributo alla ricerca degli elementi caratterizzanti dei giornali

getto dell'attività, ossia la raccolta, il commento e l'elaborazione critica di notizie destinate a essere diffuse, al fine di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note<sup>18</sup>. Rilevante è stata ritenuta anche l'individuabilità di una linea editoriale, intesa quale selezione dei contributi da pubblicare posta in essere dal gestore del sito di informazione<sup>19</sup>. Nella giurisprudenza non si trova invece alcun riferimento alla presenza di una organizzazione stabile, anche composta da poche persone ed in effetti appare difficile stabilire se questo elemento sia condizione necessaria per la qualificazione del sito come testata giornalistica o se, piuttosto, non sia la conseguenza del fatto che, in quanto giornale *on line*, esso debba dotarsi almeno del direttore responsabile. Peraltro la presenza di una redazione non appare in grado di qualificare la natura professionale o meno del sito di informazione, e quindi l'assenza della stessa non sembra possa portare a negare ad un sito la qualifica di giornale *on line*, né — d'altro canto — può rappresentare un elemento distintivo. Nessuna incidenza, sull'identificazione della fattispecie, viene inoltre rivestita dal riferimento ai ricavi conseguibili da tale attività, dal momento che il D.Lgs. 70/2003 ricollega a questa ipotesi un ulteriore adempimento amministrativo, che è quello dell'iscrizione dell'editore nel Registro degli operatori di comunicazione.

Come appare evidente, gli elementi distintivi vi sono e sono molteplici ma complessa è la loro applicazione ad un universo variegato qual è il *web*. Anche per questo non è possibile al momento individuare un orientamento giurisprudenziale consolidato pur essendo già presenti alcuni punti fermi. Tra questi vi è certamente l'esclusione dal concetto di « stampa » del *forum*, confermata anche dalla Corte di Cassazione secondo la quale quest'ultimo altro non è che un « gruppo di discussione » nell'ambito del quale ogni partecipante è libero di esprimere la propria opinione ed è tenuto ad assumersene la responsabilità, senza poter invocare tutele di tipo professionale (al pari di un giornalista) per sé o per il sito sul quale pubblica<sup>20</sup>.

*on line*. Peraltro, nella sentenza dell'8 maggio 2008 del Tribunale di Modica, in tema di stampa *on line* clandestina, sulla quale ci si soffermerà *infra*, viene sottolineato come la periodicità debba essere intesa come sistematicità dell'aggiornamento.

<sup>18</sup> Con riferimento a quest'ultimo carattere (la previsione di conseguimento di ricavi) è previsto poi l'ulteriore onere dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

<sup>19</sup> Su questa sentenza, pronunciata dal Tribunale di Modica, ci si soffermerà *infra*.

<sup>20</sup> Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. 10535 del 2008, stabilendo che il *forum* telematico non rientra nella più specifica disciplina della libertà di stampa, ma solo in quella più generale di libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui all'art. 21, comma 1, Cost. Nell'ottica della Suprema Corte, gli interventi dei partecipanti al

Maggiormente articolata si presenta invece la categoria del *blog*, con la conseguente adozione da parte dei giudici di merito da un lato di sentenze che ne sanciscono l'idoneità ad essere ricondotti all'attività di stampa in senso proprio<sup>21</sup> e dall'altro di pronunce, di segno opposto, che negano tale qualificazione<sup>22</sup>.

*forum* non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato ampio ricavabile dall'art. 1 della L. 62/2001, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2 della L. 47/1948 al « prodotto editoriale ». Infatti, il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel *forum*, non fa sì che quest'ultimo, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere, ma non per questo il *forum* resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovare delle garanzie in tema di sequestro che l'art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D'altra parte, nel caso in esame, non si tratta neppure di un *forum* strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata). In generale, i messaggi lasciati su un *forum* di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sia in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.

<sup>21</sup> In questa direzione si sono espressi i Tribunali di Aosta e Modica che, seppure

decidendo su situazioni diverse, sono giunti alla decisione di assimilare il *blog* alla stampa. La prima delle due sentenze (26 maggio 2006, n. 553, in questa *Rivista*, 2006, p. 366), del giudice di Aosta, ha stabilito l'equiparazione della posizione del gestore di un *blog* alla figura del direttore responsabile di un periodico, con conseguente sua responsabilità per omesso controllo relativamente all'intero contenuto del *blog*, inclusi i commenti, anonimi o meno. Nel caso di specie il *blogger*, che scriveva utilizzando uno pseudonimo, non ha rimosso dal sito una serie di articoli a contenuto diffamatorio, pur avendo la materiale possibilità di farlo. La sentenza del Tribunale di Modica (8 maggio 2008, in questa *Rivista*, 2008, p. 815) ha, invece, ad oggetto un *blog* di informazione giornalistica che il giudice ha ritenuto dover essere considerato « stampa », assoggettandolo quindi alla L. 47/1948. I caratteri individuati sono in primo luogo la stessa denominazione di « giornale » adottata dal gestore che, quindi, nell'interpretazione del giudice, ha definito e qualificato il proprio prodotto come « giornale diretto a svolgere attività di informazione » e, dunque, come prodotto editoriale. Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal *blogger* sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici. Inoltre, l'attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall'imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli. Peraltro, nel caso in questione, i contenuti inviati al sito non venivano automaticamente pubblicati ma era necessario contattare il gestore e sottoporre alla sua preventiva valutazione l'articolo che si intendeva pubblicare. Da qui, la conclusione del giudice secondo la quale il sito in questione non fosse un *blog*, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.

<sup>22</sup> Corte di appello di Torino, sentenza del 23 aprile 2010, in [www.cortedicasazione.it](http://www.cortedicasazione.it).

Punto centrale — ed elemento di discordanza — dei due orientamenti è la concreta possibilità che il gestore di un *blog* possa controllare ed eventualmente non pubblicare alcuni commenti ricevuti. Premesso che sul piano tecnico tale attività di moderazione è sempre possibile, pur essendo onerosa in presenza di un elevato numero di *post*, assume rilevanza il motivo che porta il gestore di un *blog* a porre in essere questa azione di selezione dei contenuti.

Al riguardo appare opportuno sottolineare come sia opinione concorde che il *blogger* abbia il diritto di non pubblicare quei commenti che per linguaggio utilizzato siano non conformi allo « spirito » del *blog* o possano renderlo oggetto di denunce per calunnia o diffamazione. Tuttavia non sempre la selezione dei commenti ha una funzione di autotutela, potendo infatti essere finalizzata al perseguimento di una specifica ed unitaria linea editoriale. In questo caso la valutazione dei *post* da pubblicare viene posta in essere dal *blogger* al fine di rendere omogenei gli scritti pubblicati sul suo sito, rendendo visibili quindi solo quelli, inviati da terzi, in linea con il proprio punto di vista. Come appare evidente, questa attività è sostanzialmente analoga a quella (eventualmente) svolta dal direttore di un giornale a stampa a garanzia di una predefinita linea editoriale.

In tal senso si è espresso, con una sentenza che al momento non ha trovato conferma in altre pronunce, un giudice di merito che ha ordinato il sequestro di un sito, strutturato come *blog* — che si qualificava come « giornale » ma non era registrato presso il Tribunale —, nel quale i *post* venivano selezionati dal gestore. In questo caso, secondo il giudice, tale attività, svolta non per autotutela ma per il perseguimento di una linea editoriale, associata ai caratteri della periodicità di aggiornamento delle notizie e alla già citata auto-qualificazione come « giornale », conferivano all'attività del sito una finalità di informazione professionale, equiparandolo ad un vero e proprio periodico *on line*.

Problematica appare anche la questione, ben esemplificata dalla diversità di opinioni espresse sul medesimo caso, rispettivamente in primo grado e in appello, dai giudici di Aosta e Torino, riguardante l'individuazione della responsabilità del gestore di un sito di informazione in presenza di commenti offensivi postati da terzi. Il Tribunale di primo grado, nel condannare il gestore di un *blog*, sul quale erano stati postati una serie di messaggi diffamatori, in parte scritti dal *blogger* stesso, in parte anonimi, aveva affermato che « *la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (che, infatti, può cancellare messaggi) è — mutatis mutandis — identica* » dal momento che chi « *gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire inter-*

venti ». Secondo questo giudice, tale equiparazione è conseguenza del fatto che « *il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596-bis c.p.* »<sup>23</sup>.

Di diverso avviso si è mostrata la Corte di Appello di Torino, che ha confermato la condanna del *blogger* per diffamazione in relazione ai contenuti da lui stesso firmati, ma lo ha assolto dalla condanna « di aver omesso il controllo » sui commenti anonimi visualizzabili sul suo *blog*, ritenendo non sussistente in lui alcun obbligo in tal senso. Posizione quest'ultima, condivisa da molti *blogger*, che lascia tuttavia privo di tutela chi si trovi a dover subire offese anonime attraverso un sito Internet, considerata la necessità in questo caso di risalire all'indirizzo IP dal quale è partito il messaggio diffamatorio. Operazione tecnicamente possibile ma dispendiosa e che richiede comunque l'intervento della polizia postale.

La problematica della tutela individuale in presenza di commenti anonimi trova peraltro ora ulteriore motivo di riflessione dopo la sentenza della Suprema Corte (n. 35511 del 2010) che ha stabilito che il direttore di un giornale *on line* registrato non risponde di omesso controllo in caso di pubblicazioni dai contenuti diffamatori pubblicati sul sito stesso. Il caso di specie presenta certamente caratteristiche peculiari<sup>24</sup>; purtuttavia la Suprema Corte ha colto l'occasione per affermare un principio più generale, che è quello della non assoggettabilità del direttore di un giornale *on line* al regime di responsabilità previsto dalla legge sulla stampa ed in particolare a quanto disposto dall'art. 57 del c.p.. Nella sentenza, infatti, il direttore di un giornale registrato, diffuso via *web*, viene assimilato al *provider* (*access, service, hosting*), oppure al coordinatore di *blog* e *forum* ma non al direttore di un giornale a stampa con la conseguente possibilità di chiamarlo a rispondere del reato di diffamazione (eventualmente in concorso), di cui all'art. 595 c.p., ma non di quello di omesso controllo, di cui all'art. 57 c.p.

La sentenza della Suprema Corte pone alcune questioni critiche di particolare importanza, prima fra tutte la riproposizione della identificazione tra mezzo (la Rete) e contenitori di contenuti (*blog, forum, giornali, siti in generali*) che viene oggi considerata pressoché pacificamente superata, grazie anche alla normativa dell'Unione europea e a quella nazionale in materia di responsabilità

<sup>23</sup> L'art. 596-bis del codice penale stabilisce che « *Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.* ».

<sup>24</sup> Cfr. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35511 del 2010, in *www.cortedicassazione.it*. Nel caso di specie le offese erano contenute in una lettera apparsa in una pagina a stampa del giornale telematico, non risultata tuttavia corrispondente all'originale.

dei *provider*. Appare, infatti, ragionevole ipotizzare che un *access provider* non sia mai responsabile per i dati trasportati. Del pari è condivisibile la scelta del legislatore di limitare il coinvolgimento dell'*hosting provider* solo ai casi in cui abbia preso cognizione dei contenuti illeciti presenti sui siti che gestisce negli aspetti tecnici e non abbia provveduto a rimuoverli.

Il legislatore non ha, invece, dedicato alcuna specifica disposizione ai gestori dei contenuti (*blogger*, moderatori di *forum*, ect.) ma appare evidente che essi sono soggetti diversi rispetto ai *provider*, avendo non un ruolo di trasmissione di « bit » ma di inserimento, elaborazione, a volte selezione di un contenuto scritto o fotografico mediante il quale si vuole comunicare qualcosa agli altri utenti del *web*.

Per quanto riguarda poi lo strumento che qui rileva, ossia i giornali *on line* registrati, una disciplina normativa è vigente dal momento che la legge del 2001 li ricomprende nel proprio dettato attribuendo loro, seppure in modo imperfetto, lo *status* giuridico dei periodici, estendendo ad essi la normativa contenuta negli artt. 2 e 5 della L. 47/1948 che rappresentano il nucleo della disciplina pubblicistica del settore<sup>25</sup>.

Per questo motivo non appare condivisibile l'opinione espressa dalla Suprema Corte secondo la quale la registrazione della testata *on line* ha solo « una ragione amministrativa » al fine di consentire la richiesta delle provvidenze previste dall'editoria. È infatti vero che il D.Lgs. 70/2003 ha previsto l'obbligatorietà di tale registrazione solo per quei siti che vogliono vedersi attribuita la qualificazione di giornale potendo così accedere alle forme di sostegno economico dell'editoria; tuttavia, una volta fatta la scelta di chiedere la registrazione tali siti devono dimostrare di avere ed indicare una sede, un direttore responsabile, un editore etc. In altri termini sono « giornali » a tutti gli effetti!

Condivisibile appare invece la *ratio* che sottende questa ed altre pronunce della Suprema Corte in materia, ossia la volontà di sollecitare un intervento legislativo che chiarisca il tipo di responsabilità, compatibile con le caratteristiche tecniche del mezzo, alla quale può essere assoggettato il direttore del giornale *on line*, in considerazione della necessità di garantire sempre e comunque il rispetto del principio di tassatività.

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche un'altra recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>26</sup> (n. 7155 del 2011) volta a ritenere non applicabile all'informazione *on line* la disciplina prevista dalla legge sulla stampa. Nel caso di specie la Suprema

<sup>25</sup> Come già ricordato, tali articoli disciplinano gli elementi identificativi del giornale e l'obbligo di registrazione presso il Tribunale competente per luogo.

<sup>26</sup> Cfr. Corte di Cassazione, V sez. pen., sentenza n. 7155 del 2011, in [www.diritto.net](http://www.diritto.net).

Corte, chiamata a pronunciarsi sul sequestro preventivo di un articolo giornalistico presuntivamente diffamatorio pubblicato sul *blog* di un giornalista, ha affermato che l'attività di informazione, di cronaca e di critica è un diritto fondamentale di ciascun individuo in quanto riconducibile direttamente alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 Cost. In altri termini, ciascun individuo ha il diritto di informare l'opinione pubblica di fatti dei quali è a conoscenza o di formulare critiche nei confronti di persone o avvenimenti. Tuttavia l'esercizio di tale attività, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, non è *ex se* stampa, come tale oggetto di una tutela rafforzata, neppure quando è posta in essere da un giornalista professionista. Il *blog* gestito da un giornalista non è quindi « stampa » ma è « esercizio non professionale » della libertà di informazione. Da qui la diversa ponderazione degli interessi da tutelare che portano la Corte di Cassazione a ritenere legittimo il sequestro preventivo dello scritto postato su un *blog* qualora esso sia presuntivamente lesivo del diritto costituzionalmente garantito alla tutela della dignità e onorabilità personale del terzo citato nell'articolo. In questo caso, infatti, prevale la necessità di impedire o quanto meno di limitare gli effetti negativi derivanti dalla permanenza in Rete delle frasi oggetto del procedimento penale scaturito dall'esercizio della libertà di espressione e non della libertà di stampa.

Se corretta è l'interpretazione, che qui si propone, delle argomentazioni — talvolta estremamente sintetiche — poste dalla Corte a fondamento della propria decisione, non condivisibili appaiono i timori, formulati in sede di primo commento alla sentenza, circa la possibilità che essa abbia inteso legittimare il sequestro preventivo, anche per l'ipotesi di diffamazione, di articoli pubblicati su giornali giuridicamente intesi. La Corte, al contrario, sembra voler rimarcare proprio la differenza e la distanza tra l'informazione professionale e quella non professionale, cercando di salvaguardare, come già avvenuto con la sentenza n. 35511 del 2010, il modello di stampa delineato dal legislatore nel 1948 e caratterizzato da un sistema di pesi e contrappesi in grado da un lato di garantire il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata su qualunque fatto di pubblico interesse, dall'altro di circoscrivere — fino a diversa indicazione del legislatore — l'area di tutela rafforzata solo a quei mezzi di informazione di massa disposti a registrarsi e quindi ad assumersi le responsabilità legate a tale adempimento, non da ultima la « pubblicizzazione » delle proprie fonti di finanziamento e l'indicazione dell'editore.

Condivisibile appare quindi la *ratio*, che sottende a queste pronunce della Suprema Corte, che può essere individuata nella volontà di sollecitare un intervento legislativo che chiarisca la natura dell'informazione professionale on line e le responsabilità alle quali può essere assoggettato il direttore di un giornale *on line*, in considerazione della necessità — che non può ricadere solo

sui giuridici — di garantire sempre e comunque il principio di tassatività in materia penale.

##### 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Le sentenze richiamate *supra*, che rappresentano peraltro solo una parte di quelle che negli ultimi anni hanno riguardato la problematica della libertà di informazione in Rete, evidenziano come in assenza di un dettato normativo specifico i giudici stentino a trovare degli univoci punti di riferimento per la soluzione delle controversie che in questo ambito si determinano e che, per la crescente importanza che la Rete sta assumendo nella vita delle persone, sono inevitabilmente destinate ad aumentare. La giurisprudenza non appare infatti accomunata da un'unica linea prospettica, dal momento che i giudici di merito, e soprattutto i tribunali di primo grado, evidenziano la tendenza a svolgere un ruolo ermeneutico in materia, mentre la Suprema Corte manifesta una posizione maggiormente orientata a non ricorrere a soluzioni di tipo analogico che da un lato sarebbero fortemente in contrasto con il principio di tassatività, dall'altro si presenterebbero, anche agli occhi dell'opinione pubblica, come sostitutive di una volontà del legislatore che al momento appare peraltro lontana dal manifestarsi.

Tuttavia, proprio la difficoltà della giurisprudenza nell'individuare soluzioni condivise sulla natura del giornalismo *on line* sottolinea l'esigenza di uno specifico intervento legislativo in materia, unico strumento idoneo a dare soluzione alle diverse questioni che si pongono in un settore che già oggi rappresenta un punto di riferimento importante dell'informazione nel suo complesso, per numero di siti dedicati e di lettori e per valori percentuali di raccolta pubblicitaria.

Tre problematiche in particolare appaiono rilevanti.

La prima riguarda l'esigenza di rivalutare la gravità della violazione di un diritto altrui costituzionalmente garantito qualora essa sia stata posta in essere su un sito *web* di informazione giornalistica. In assenza di una disciplina specifica — o quanto meno di una specificazione di tale reato qualora commesso in Rete — l'orientamento è ancora quello di ritenere applicabile il solo reato di diffamazione semplice, riservando la diffamazione a mezzo stampa ai soli casi di giornali *on line* registrati e forse, dopo la citata sentenza della Cassazione in tema di responsabilità, neppure a questi ultimi. Tale orientamento, che peraltro dà vita ad una giurisprudenza « incerta », pone sullo stesso piano tutti i siti di informazione presenti nel *web*, mentre chi utilizza Internet, chi si aggiorna ricercando notizie ed opinioni in Internet è pienamente consapevole che tale impostazione non corrisponde alla attuale realtà della Rete, nella quale aumenta esponenzialmente l'attendibilità e la re-

ferenzialità di moltissimi siti di informazione, con la conseguenza che un contenuto offensivo postato su un *blog* molto letto si difonde e colpisce quanto quello inserito in un periodico *on line* o in un giornale a stampa. Da qui la necessità di individuare i caratteri propri della stampa *on line*, dal momento che non sembra possibile o opportuno invocare *ex se* questa aggravante per ogni ipotesi di diffamazione compiuta in Rete, ma non appare ormai neppure più soddisfacente accettare l'idea che le opinioni, anche quelle offensive, se espresse in Internet siano sempre e *a priori* prive di referenzialità.

Una seconda motivazione alla richiesta di una legge sulla stampa *on line* viene dalla considerazione che l'esclusione dei siti di informazione dalla nozione di stampa ne limita la tutelabilità rispetto alla possibilità di sequestro. Infatti, come è noto, l'assoggettabilità ad oscuramento di un sito sul quale si esprimono opinioni o si riferiscono fatti varia notevolmente a seconda che esso possa essere fatto rientrare nella nozione di stampa o in quella più generale di manifestazione del pensiero. Nel primo caso infatti il sito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, co. 3 Cost., può essere sottoposto a sequestro soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'individuazione dei responsabili; nel secondo caso l'oscuramento è possibile ogni qualvolta il giudice lo ritenga necessario.

La questione non è secondaria dal momento che l'esperienza dimostra che negli ultimi anni sono sempre più frequenti gli ordini di sequestro, anche preventivo, di siti Internet, soprattutto *blog*. Il ricorso a tale strumento veniva, sino a tempi relativamente recenti, concesso con assoluta parsimonia e quasi sempre in relazione a fattispecie di gravità conclamata, quali la presenza di immagini pedopornografiche e l'incitamento all'odio razziale oppure l'inneggiamento o il fiancheggiamento di attività terroristiche. Più di recente, invece, le richieste di sequestro stanno riguardando anche le ipotesi di diffamazione o di violazione del diritto d'autore. Inoltre essi vengono sovente posti in essere oscurando l'intero sito e non solo i singoli « post » o articoli incriminati, con gravi conseguenze in ordine al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero garantito dalla Costituzione: se infatti un post o un articolo hanno un contenuto diffamatorio, e fermo restando il diritto-dovere del magistrato di verificare la notizia di reato, non si può realmente pensare di privare un cittadino di esprimere i propri pensieri tramite un *blog*, ma lo si deve « eventualmente » perseguire solo per il reato compiuto attraverso quel *post*<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Il ricorso al sequestro di un intero sito trova peraltro fondamento nel fatto

che, sul piano tecnico, si tratta di una operazione complessa, non sempre in gra-

Una terza, ma non meno importante motivazione, risiede nella convinzione della necessità di tutelare il « diritto ad essere informati » da parte degli utenti della Rete, qui inteso come specifico diritto di conoscere chi sia l'editore di un sito di informazione. Come è noto, infatti, non tutti i *blog* o più in generale i siti di informazione si auto-finanziano con il patrimonio del *blogger* o con la pubblicità. Alcuni di essi, come emerge peraltro dalla realtà statunitense, ricevono finanziamenti da sostenitori. Con riferimento all'ordinamento italiano ciò contrasta, almeno sul piano dei principi, con quanto disposto dalla normativa in materia che tutela il diritto ad essere imparzialmente informati non solo mediante una articolata normativa *antitrust* ma anche prevedendo l'obbligo, posto a carico delle società editrici, di rendere pubblici i propri bilanci. Il fine della disposizione, come è noto, è di consentire all'opinione pubblica di conoscere le fonti di finanziamento e in particolare la presenza di un editore di riferimento di un giornale. A questo onere non sono assoggettati, allo stato attuale, quei siti *web* che pur svolgendo una attività « professionale » di informazione non ritengono opportuno registrarsi come giornale con la conseguenza che il lettore non ha la possibilità di sapere se quel sito di informazione abbia una linea editoriale orientata e, in caso affermativo, chi sia l'editore.

Gli aspetti sin qui analizzati riflettono come nella società dell'informazione e della comunicazione l'opinione pubblica sia destinata ad informarsi sempre più in modo telematico, affidando quindi al *web* il ruolo di fonte e di mezzo di diffusione delle notizie e delle idee. Da qui la convinzione che stabilire dei criteri per una differenziazione tra i « modi » di divulgare il pensiero in Rete sia necessaria e per alcuni aspetti doverosa, al fine di individuare gli strumenti giuridici per contemperare la libertà di espressione di ogni individuo e il diritto degli internauti di accedere ad una informazione riconoscibile, pur nelle sue diverse forme. Per questo motivo occorre distinguere tra l'esercizio dell'espressione del pensiero in quanto tale, al quale non è dato chiedere alcuna attendibilità o referenzialità in quanto esercizio di un diritto non funzio-

do di raggiungere lo scopo. Infatti, se il server di riferimento si trova in Italia si agisce direttamente sul bene fisico (il computer che funge da server) facendo in modo che chi cerca il sito sequestrato trovi, sempre a quell'indirizzo, un contenuto diverso (ad esempio le frasi: sito sottoposto a sequestro; oppure: la pagina è stata rimossa). Più problematico si presenta invece il sequestro di un sito appoggiato su un server collocato fisicamente all'estero. In questo caso il sequestro, deciso dal giudice, è possibile solo ordinando ai ge-

stori dei servizi di Rete di impedire, mediante un'operazione di filtraggio, le comunicazioni dei propri clienti indirizzate verso quel determinato sito. Pur ipotizzando la piena collaborazione dei soggetti interessati, si tratta di una azione dal risultato incerto, dal momento che navigatori esperti sono in grado di porre in essere azioni di aggiramento del sequestro stesso. Sul punto si consenta il rinvio a cfr. A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet*, cit., p. 241 e bibliografia ivi citata.

nale, e l'attività giornalistica, che, pur essendo essa stessa esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, rappresenta un autorevole strumento di formazione dell'opinione pubblica, al quale è lecito chiedere — indipendentemente dal mezzo di diffusione utilizzato — professionalità e trasparenza nei contenuti offerti ai lettori.